

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL
COMPARTO SANITA'
IPASVI COMO 27/11/2012

RAPPORTO TRA
PROCEDIMENTO PENALE E
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE

Le novità dal d.lgs.150/2009

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 653, comma 1 c.p.p.

« La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso».

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 653, comma 1 c.p.p.

«La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso».

Art. 55-ter d.lgs.165/2001

Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

Art. 55-ter d.lgs.165/2001

Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55 - bis, comma 1, primo periodo, **non è ammessa la sospensione del procedimento**. Per le infrazioni di maggiore gravità, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, **può sospendere** il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

Art. 55-ter d.lgs.165/2001

Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso l'autorità competente, **ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi** dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

Art. 55-ter d.lgs.165/2001

Il procedimento disciplinare
si può concludere con
l'archiviazione ed il processo
penale con una **sentenza
irrevocabile di condanna.**

Art. 55-ter d.lgs.165/2001

L'autorità competente quindi, riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.

Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

Conclusioni

Il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o **riaperto entro 60 giorni** dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è **concluso entro 180 giorni** dalla ripresa o dalla riapertura.

Conclusioni

La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55 - bis.

Conclusioni

Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

ANCORA GRAZIE
PER L'ATTENZIONE...

FABRIZIO